

<

**NON SEGUIRO 'UN PROFILO DIDASCALICO E ISTITUZIONALE NELL'AFFRONTARE I TEMI CHE VADO TRATTANDO, MA CERCHERO 'DI ESPORRE ALCUNI ASPETTI PROBLEMATICI CHE POSSONO ESSERE RISCONTRATI NEL MOMENTO APPLICATIVO DEGLI ISTITUTI.**

**I TEMI SONO QUELLO DELLE LINEE GUIDA SANITARIE , CHE, PREVISTE ANCHE DAL DECRETO BALDUZZI, SONO STATE VESTITE DI UNA FORMA ISTITUZIONALE DALLA LEGGE GELLI BIANCO, E IL TEMA DELLA CAUSATA 'DELLA COLPA.**

**PER AFFRONTARE IL PRIMO, FARO ' RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLE SS UU DEL 2018 N 8770, IN CAUSA MARIOTTI.**

**TRALASCIO APPROFONDIMENTI CIRCA LA NATURA GIURIDICA DELLE LINEE GUIDA, SU CUI PERALTRO LA GIURISPRUDENZA SI E' SOFFERMATA RARAMENTE, E DEVO DIRE SOMMARIAMENTE, FORSE DANDO PER SCONTATO DI CHE SI TRATTASSE: LE HA RITENUTE REGOLE CAUTELARI DEROGABILI PERSINO DALL'OPERATORE SANITARIO, OLTRE CHE DAL GIUDICE, NEL MOMENTO DELLA LORO VALUTAZIONE DI**

**CONGRUITA' ED ADEGUATEZZA PER IL CASO SPECIFICAMENTE AFFRONTATO.**

**SUL PUNTO, OLTRE ALLA STESSA SENTENZA DELLE SSUU, SI VEDANO ANCHE ALTRE SUCCESSIVE DELLE SEZIONI SEMPLICI, CHE DEFINISCONO LE LG IN MANIERA UNIFORME.**

*Sez. 4 - , Sentenza n. [7849](#) del 03/02/2022 Ud. (dep. 04/03/2022 ) Rv. 282608 - 01*

*Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** Estensore: **PAVICH GIUSEPPE.** Relatore: **PAVICH GIUSEPPE.** Imputato: **A. P.M. FODARONI** **MARIA GIUSEPPINA.** (Parz. Diff.)*

In tema responsabilità medica, le **linee guida** definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24, sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono "regole" cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del **sanitario** nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della "relazione terapeutica" con il paziente.

*Sez. 4 - , Sentenza n. [9447](#) del 30/01/2019 Ud. (dep. 05/03/2019 ) Rv. 275268 - 01*

In tema di responsabilità medica, le raccomandazioni contenute nelle **linee guida** definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2017, n. 24, benché non costituiscano veri e propri precetti cautelari vincolanti, tali da integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, rappresentano i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente

attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, cosicché, in caso di accertata violazione di **linee guida** adeguate al caso concreto, la verifica del grado della colpa non rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità, ma può rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio ed ai fini delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.

VA RILEVATO CHE L'OPINIONE, NEMMENO MOLTO ARTICOLATA NELL'ARGOMENTAZIONE, E' FRUTTO VEROSIMILMENTE DI COMMISTIONE TRA ESECUTORIETÀ' DI UNA FONTE DI COMPORTAMENTO, AD ESEMPIO AMMINISTRATIVA, E LA SUA DISAPPLICAZIONE: COME RITENERE NON COGENTE UN ATTO AMMINISTRATIVO CHE DA' CONTENUTO AL PRECETTO IN BIANCO DI UNA NORMA PENALE, CHE IL CITTADINO NON PUO' DISAPPLICARE, MENTRE LO PUO' FARE IL GIUDICE SE RITENUTO ILLEGITTIMO O ILLECITO; MA DISAPPLICARE IMPLICA L'ESISTENZA DI UN PREVENTIVO ATTO ESECUTIVO, QUINDI COGENTE.

NON SI PUO RAGIONEVOLMENTE SOSTENERE CHE LE LG NON SIANO COGENTI, FONTI DI NORME COMPORTAMENTALI PER COLORO CUI SONO DIRETTE, ANCHE PERCHÉ DOTATE DI EFFICACIA CONTRATTUALE LAVORISTICA E DISCIPLINARE.

DI CONTRO, LA RACCOMANDAZIONE, IL SUGGERIMENTO, NON RISULTA SIANO DA ANNOVERARE TRA LE FONTI COMPORTAMENTALI IN

GENERE, GIURIDICAMENTE RILEVANTI, NELLA NOSTRA MATERIA.

LA SENTENZA DELLE SS UU TRATTA DELLA QUESTIONE SOLO INDCIDENTALMENTE, POICHE' IL TEMA DI FONDO ERA ALTRO, PRECISAMENTE IL REGIME ATTUALE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA' PER INOSSERVANZA DELLE LG ADEGUATE AL CASO SPECIFICO PER IMPERIZIA E PER COLPA LIEVE, OFFRENDO A SOLUZIONE UNA SINOSI DELLE VARIE IPOTESI DIDASCALICAMENTE ELENcate E CON OSSERVAZIONI CIRCA LA SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO SUL TEMA, TRA IL DECRETO BALDUZZI E LA LEGGE BIANCO GELLI, QUEST'ULTIMA RITENUTA PERALTRO PEGGIORATIVA RISPETTO AL DECRETO PRECEDENTE.

**CONCLUSIVAMENTE, BASTI OSSERVARE CHE LE LG SONO ELEMENTI NORMATIVI DELLA FATTISPECIE, CHE RIEMPIONO SPAZI FRANCHI LASCIATI DAL LEGISLATORE, CON LA FUNZIONE DI DETERMINARE CON MAGGIOR PRECISIONE IL CONTENUTO DELLA COLPA DEI SANITARI OPERANTI IN PUNTO DI REGOLE CAUTELARI DA OSSERVARE.**

**A PARTE CIO', QUELLO 'CHE PROPONE DI INTERESSANTE LA SENTENZA E 'LA INDICAZIONE DELL'ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO CHE DEVE AVERE IL**

**SANITARIO NELL'APPROCCIO ALLE LINEE GUIDA, NELLE VARIE FASI DELLA LORO INDIVIDUAZIONE, SCELTA IN CASO DI PLURALITA' ED ESECUZIONE, PRENDENDO COME RIFERIMENTO L'AGENTE MODELLO, CHE AGISCA AL MEGLIO DELLE COMPETENZE DA LUI ESIGIBILI OBIETTIVAMENTE E DA CUI SI POSSA PRETENDERE LA CORRETTA SCELTA E LA CORRETTA OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA PIU' ADEGUATE, TENENDO PERO' PRESENTI LE CONCRETE CONDIZIONI IN CUI EGLI HA AGITO.**

**QUINDI, SI COINVOLGE L'INTERVENTO DEL SANITARIO NEI SUOI MOMENTI DINAMICI DELLA INDIVIDUAZIONE, DELLA SCELTA E DELLA ESECUZIONE DEI PRECETTI CAUTELARI DELLE LINEE GUIDA.**

**DI PIU', NON SOLO LA EVENTUALE COLPA DEL SANITARIO SI ANNIDA IN TALI FASI, MA EGLI E 'ESPRESSAMENTE CHIAMATO A DISAPPLICARE LA LINEA GUIDA CHE RITENGA INIDONEA AL CASO CONCRETO. CIO 'PUO 'ACCADERE AD ESEMPIO SE LE LINEE GUIDA FOSSERO INFORMATE A CRITERI PIU' ECONOMICISTICI (PER TUTELARE QUEST'ASPETTO, IL PIU' PERVASIVO PERALTRO, E' STATO EVOCATO IL CD RISCHIO CLINICO, CONCETTO APPARENTEMENTE PIU' AMPIO, MA CHE AD UNA LETTURA REALISTICA DELLA**

**FACCENDA RICONDUCE SENZ'ALTRO AL PRIMO, MALGRADO QUESTO SIA RICHIAMATO FORMALMENTE COME ULTIMO TRA I SOTTOCRITERI COMPONENTI DI QUELLO GUIDA), ALLORCHE 'LE LG SIANO SBILANCIATE VERSO LA TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI ED AZIENDALISTICI, PIUTTOSTO CHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL SINGOLO PAZIENTE.**

**SEGNALO CHE GLI ENTI PUBBLICI SANITARI SI CHIAMANO AZIENDE, MA NON COSÌ QUELLI PRIVATI, CON UNA SINGOLARE INVERSIONE DELLE DENOMINAZIONI, FACILMENTE INTERPRETABILE ALLA LUCE DELLA STORIA AMMINISTRATIVA DEGLI ULTIMI 50 ANNI SUL TEMA.**

**E 'UNA PRESA DI POSIZIONE FORTE, MA TUTTO SOMMATO CONGRUENTE CON LA TEORICA DELLA COLPA SPOSATA, CHE INDIVIDUA NELL'AGENTE MODELLO IL REFERENTE ALLA CUI FIGURA OCCORRE RIFERIRE LA CONDOTTA DELL'AGENTE IN CONCRETO, PER VAGLIARNE LA CORRETTEZZA ANCHE SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO.**

**IN PUNTO DI APPLICAZIONE DELLE LG, LA SENTENZA SS UU PRECISA CHE OCCORRE, OLTRE A TUTTI GLI ALTRI FATTORI ORDINARI E CONSUETI DI NATURA**

**PREVALENTEMENTE TECNICA, TENER CONTO ANCHE DEI FATTORI PECULIARI DEL CASO CONCRETO, IN UNA VISIONE INTEGRATA DEL QUADRO COMPLESSIVO CHE NELLO SPECIFICO SI PRESENTASSE E ALLA LUCE DELLE RISORSE DISPONIBILI. CIO' SIGNIFICA CHE IL GIUDICE DEVE CONDURRE VALUTAZIONI DIFFERENZIATE, TENENDO CONTO DELLE DIFFICOLTA' DELLE CONDIZIONI IN CUI IL SANITARIO HA OPERATO IN CONCRETO, COMPRESA LA DIFFICOLTA' OBIETTIVA DI COGLIERE E COLLEGARE LE INFORMAZIONI CLINICHE.**

**CIO' CHE VORREI SOTTOLINEARE E' PROPRIO L'ASPETTO, NON DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'AGENTE, MA QUELLO RELATIVO ALLE CONDIZIONI CONCRETE IN CUI EGLI AGISCE, CHE VENGONO IN RILIEVO GENERALMENTE COME ELEMENTI DI GRADUAZIONE DELLA PENA E EVENTUALE ATTENUAZIONE DELLA STESSA, MA CHE DI NORMA NON SONO SUFFICIENTEMENTE VALORIZZATE NEL MOMENTO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DEL REATO, IN PARTICOLARE QUELLO SOGGETTIVO.**

**PER VERO, I RIFERIMENTI DELLA SENTENZA A SS UU SUL PUNTO SONO PIUTTOSTO GENERICI, VEROSIMILMENTE PERCHE' NON ERANO STATI COINVOLTI DIRETTAMENTE NEL PROCESSO VAGLIATO**

**NELLO SPECIFICO, MA I CENNI CHE NE HO RICA VATO SONO SIGNIFICATIVI E ADEGUATAMENTE COMPRENSIVI DI TUTTI GLI ELEMENTI ESTERNI E STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, LOGISTICI E AMMINISTRATIVI RILEVANTI NEI CASI SPECIFICI.**

**SUL TEMA CITERO' UNA SENTENZA DI MERITO CHE CONSENTE DI DARE UN ESEMPIO PRATICO DI QUANTO DISCUSO.**

**SENTENZA TRIB. FIRENZE 15/12/2021, N 1200/2021.**

**SI TRATTAVA DI UN CASO IN CUI UNA PARTORIENTE ERA STATA MONITORATA DAL MOMENTO DEL TRAVAGLIO INDOTTO IN POI OGNI QUATTRO ORE COL TRACCIATO CARDIOTOCOGRAFICO, SECONDO LE LINEE GUIDA DELL'OSPEDALE.**

**DURANTE IL TRAVAGLIO SI ERANO VERIFICATE COMPLICAZIONI, NON TRACCIATE NEI PERIODI DI VACANZA DEL MONITORAGGIO, CHE AVEVANO CONDOTTO A UN PARTO CHE AVEVA PROVOCATO DAPPRIMA GRAVISSIME LESIONI AL NEONATO, CHE POI ERA DECEDUTO.**

**I PERITI NOMINATI DAL GIUDICE, NELLA VICENDA RELATIVA A QUESTA SENTENZA DI MERITO, AVEVANO RILEVATO CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ESPERTI INTERNAZIONALI RACCOMANDEREBBE**

**COME CONGRUO IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO, DOPO L'INIZIO DEL TRAVAGLIO. ALTRE LINEE INTERNAZIONALI E ITALIANE CONSENTIREBBERO IL MONITORAGGIO NON CONTINUATIVO, PURCHE' NON INTERVENISSERO ELEMENTI DI ALLARME. INFINE, LE LG DELL'OSPEDALE INDICAVANO COME ATTIVITÀ ADEGUATA DA SVOLGERE QUELLA DEL MONITORAGGIO OGNI QUATTRO ORE, DOPO L'INIZIO DEL TRAVAGLIO.**

**IL GIUDICE AVEVA RITENUTO NON ADEGUATE LE LINEE GUIDA DELL'OSPEDALE APPLICATE NELLO SPECIFICO E PUR SEGUITE DAI SANITARI, MA NON NE AVEVA FATTO CARICO AI SANITARI INTERESSATI DI PROVVEDERE PREVENTIVAMENTE A RICUSARE LE LG INADEGUATE AL CASO SPECIFICO.**

**A QUESTO PUNTO, VA RIFLETTUTO SUL PROBLEMA DELLA DISAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DEL SANITARIO, CHE DEVE PREVENTIVAMENTE VAGLIARLE, QUALORA EGLI STESSO LE RITENESSE INADEGUATE, CON CONSEGUENTI QUESTIONI ATTINENTI AL MOMENTO ED ALLE RELATIVE MODALITA' DELLA DISAPPLICAZIONE (IN ORIGINE E IN ASSOLUTO, OVVERO NEL CASO SPECIFICO E IN DIPENDENZA DI OGNI SINGOLO CASO, SPECIE IN OCCASIONE DI LG**

**GENERALMENTE APPLICABILI PER ESSERE, COME IN QUESTO CASO, DI NATURA PRETTAMENTE TECNICA), NONCHE' ALLE IMPLICAZIONI CONTRATTUALI E DISCIPLINARI CHE NE POSSONO DERIVARE ; QUINDI, VA RIFLETTUTO COMPLESSIVAMENTE SULLA QUESTIONE DELLA ESIGIBILITA' DI UN TALE CONTEGNO DISSENZIENTE ED I SUOI TERMINI CONCRETI.**

**TORNA QUINDI LA DISTINZIONE TRA ESECUTORIETÀ' DELLE LG E SUA DISAPPLICAZIONE.**

**INFINE, SE LE LINEE GUIDA SONO INADEGUATE E SONO DISAPPLICATE DAL GIUDICE, COLORO CHE LE HANNO EMANATE E RECEPITE E RESE POI COGENTI, QUANTOMENO SOTTO IL PROFILO DEL RAPPORTO DI LAVORO COI SANITARI, NE SARANNO IN QUALCHE MISURA RESPONSABILI?**

**IN QUALI TERMINI?**

**In TEMA DI LG CITO UN'ALTRA SENTENZA DEL TR FIRENZE, 22/3/2019, CHE AFFRONTA PROPRIO IL PROBLEMA DELLA INADEGUATEZZA NON TANTO DELLE LG, MA DELLE STRUTTURE E E DELLE RISORSE POSTE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI**

**SANITARI AL FINE DI DARE ATTUAZIONE PRATICA ALLE STESSE LG.**

**NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RILEVATO CHE E' INCONGRUO PREDISPORRE LINEE GUIDA CHE NON POSSONO ESSERE SEGUITE CONCRETAMENTE E PER L'INTERO, PER LA INDISPONIBILITÀ' LOGISTICA, DI MACCHINARI ED ALTRA STRUMENTAZIONE TECNICA INDISPENSABILE PER DARE ATTUAZIONE A TUTTE LE REGOLE CAUTELARI IMPOSTE CON LG O ALTRE REGOLE, COME MANUALI DI SICUREZZA MINISTERIALI ED ALTRE FONTI ATTUATIVE. NEL CASO DI SPECIE, SI TRATTAVA DI UN ERRORE COMMESO DURANTE UN INTERVENTO PER L'ESPIANTO DI UN RENE, ERRORE DETERMINATO ANCHE PER RAGIONI DI DIFFICOLTA' LOGISTICHE, CONSISTENTI NELL'ASSENZA DI IDONEI MACCHINARI MULTIMEDIALI ED INFORMATICI IN SALA OPERATORIA, PER LEGGERE PREVENTIVAMENTE ED IN TEMPO REALE I DOCUMENTI E REFERTI RELATIVI AL PAZIENTE E SOPRATTUTTO LE IMMAGINI DIAGNOSTICHE RILEVANTI, AL FINE DI DARE ESATTA ATTUAZIONE ALLE REGOLE CAUTELARI IN TEMA DI CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE E DELL'ORGANO SU CUI INTERVENIRE..**

**CON CIO' SI ADOMBRA IN SENTENZA ANCHE UN 'EVENTUALE ESTENSIONE**

**DELLA RESPONSABILITÀ' AI SOGGETTI CUI E' RIFERIBILE LA MANCATA FORNITURA DEI MACCHINARI ADEGUATI AL FINE STABILITO DALLE LINEE GUIDA O COMUNQUE DAI PRECETTI CAUTELARI CONTENUTI NELLE VARIE FONTI E CHE IMPONGONO LA PRESENZA DI TALI SUPPORTI (PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E RELATIVE FONTI SOTTORDINATE).**

**LA STESSA SENTENZA E' ALTRESI' SIGNIFICATIVA PER IL SECONDO TEMA CHE AFFRONTERO', IN MANIERA PIU' RAPIDA, POICHE' E' ARGOMENTO ISTITUZIONALE E CHE RICALCA SCHEMI GIA' NOTI IN MATERIA DI CAUSALITA'' OBIETTIVA.**

**SI TRATTA DELLA CD CAUSALITA' DELLA COLPA, CUI MI SEMBRA VALGA LA PENA CENNARE PERCHE' SPESSO TEMA NEGLETTO O CONFUSO CON IL SUO PIU' FORTUNATO OMOLOGO DELLA CAUSALITA' OBIETTIVA.**

**E' UN ISTITUTO PIUTTOSTO TRASCURATO, CHE MI RISULTI, SOLO RECENTEMENTE DENOMINATO IN TAL MODO E CHE CONCETTUALMENTE EVOCA IL SINONIMO DI EVITABILITA' DELL'EVENTO COLPOSO, NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE COMPLESSA DELLA COLPA, CHE CONSISTE NELLA**

**TRASGRESSIONE DI UNA REGOLA CAUTELARE CHE HA CAUSATO UN EVENTO PREVEDIBILE, ED EVITABILE TENENDO LA CONDOTTA CONFORME ED OSSERVANTE DELLA REGOLA CAUTELARE COGENTE TRASGREDITA.**

**SEGNALO CHE MANCA UNA SENSIBILITA' GENERALE A CONSIDERARE L'ISTITUTO PER QUELLO CHE E', DA UN LATO FRUTTO DELLA SOMMARIETA' DELLA TRATTAZIONE DELL'ELEMENTO DELLA EVITABILITA' DELL'EVENTO, DATO PER SCONTATO ANCH'ESSO, DALL'ALTRO POICHJE E' FACILE LA COMMISSIONE DELL'ISTITUTO CON LA CAUSALITA' OBIETTIVA.**

**INFATTI, QUESTA VA RICERCATA RISPONDENDO NEL GIUDIZIO CONTROFATTUALE ALLA DOMANDA SE ESCLUDENDO LA CONDOTTA CONCRETAMENTE TENUTA L'EVENTO SI SAREBBE VERIFICATO EGUALMENTE O MENO; LA CAUSALITA' DELLA COLPA, INVECE, RISPONDE ALLA DOMANDA SIMMETRICA, SE L'EVENTO SI SAREBBE VERIFICATO O MENO TENENDO LA CONDOTTA CORRETTA IMPOSTA DALLE REGOLE CAUTELARI, CHE RAPPRESENTA L'ALTERNATIVA LECITA NON TENUTA, ALLA LUCE DI TUTTI GLI ELEMENTI CONCRETI INTERVENUTI NELLA SINGOLA VICENDA.**

**E' UN ARGOMENTO CHE VA INDAGATO E CHE VA CORRETTAMENTE INQUADRATO**

**ANCHE NELL'AMBITO DEL COMPITO ASSEGNATO AL PERITO MEDICO LEGALE, CHE SPESSO TRASCURA QUESTO ASPETTO, POICHE' PROBABILMENTE MANCA UNA ADEGUATA MESSA A FUOCO DELL'ELEMENTO IN QUESTIONE IN ORIGINE, CIOE' DA PARTE DEL GIUDICE E DELLA DIFESA.**

**ARGOMENTO CHE RITENGO DI MASSIMO INTERESSE ANCHE PER LA DIFESA, NON SUFFICIENTEMENTE VALORIZZATO DALLA STESSA GIURISPRUDENZA, CHE RARAMENTE SI E' OCCUPATA DEL TEMA, TALORA CONFONDENDOLO CON LA CAUSALITÀ OGGETTIVA.**

**SUL TEMA:**

**Sez. 4 - , Sentenza n. 9705 del 15/12/2021 Ud.  
(dep. 22/03/2022 ) Rv. 282855 - 01**

**In tema di responsabilità medica, l'accertamento del nesso causale tra la diagnosi intempestiva di una malattia tumorale e il decesso del paziente postula il ricorso ad un giudizio controfattuale ipotetico, sulla base del modello probabilistico e multifattoriale che richiede di valutare l'incidenza del comportamento alternativo lecito, ossia se la diagnosi tempestiva avrebbe impedito ovvero significativamente ritardato, con alto grado di probabilità logica ed in assenza di decorsi causali alternativi, l'esito infausto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo del medico che abbia ritardato la diagnosi di**

**sarcoma a cellule chiare, in quanto, per la particolare aggressività del tumore, con una percentuale di sopravvivenza a cinque anni non superiore al 25%, anche nel caso di diagnosi e cure tempestive, si sarebbe verificata una elevata probabilità di morte della paziente).**

**Sez. 4 - , Sentenza n. 26568 del 15/03/2019 Ud.  
(dep. 17/06/2019 ) Rv. 276340 - 01**

**In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario onde effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.**

**(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di assoluzione dei medici cui era stato addebitato un ritardo nella diagnosi di un infarto intestinale, non essendosi accertato che il tempestivo espletamento dell'esame radiologico omesso avrebbe comunque permesso di evitare l'evento mortale).**

**Sez. 4, Sentenza n. 31980 del 06/06/2013 Ud.  
(dep. 23/07/2013 ) Rv. 256745 - 01**

**In tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente**

**evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave.**